

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. A04771 del 07/06/2013

Proposta n. 8891 del 06/06/2013

**Oggetto:**

Dipendente Sig. Giovannelli Franco Carlo, nato a Priverno (LT) il 28/05/1957. Applicazione normativa contrattuale.

**Proponente:**

Estensore	BATTISTA ROBERTO	_____
Responsabile del procedimento	ROBERTO OTTAVIANI	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO:** Dipendente Sig. Giovannelli Franco Carlo, nato a Priverno (LT) il 28/05/1957. Applicazione normativa contrattuale.

***IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA***

**VISTA** la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;

**VISTI** gli artt. 55 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in materia di “Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici”;

**VISTO** l’art. 3 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali dell’11 aprile 2008, recante il “Codice disciplinare”;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, allegato al C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente : “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, concernente il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e successive modificazioni;

**VISTA** la circolare prot. n. 394605 del 9 settembre 2011 della Direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio”, avente ad oggetto: “Competenza dei dirigenti in materia disciplinare e nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013 con la quale al Dr. Roberto Ottaviani è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca;

**VISTO** l’ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 con il quale si disponeva che il personale dello Sportello di Terracina prendesse servizio presso la sede ASPA di Latina dal giorno 21 marzo 2013 e che contestualmente alla presa di servizio fossero riconsegnate le chiavi dello Sportello di Terracina ;

**VISTA** le note prot. n. 112454/DA/10/27 del 21 marzo 2013 e prot. n. 114316/DA/10/27 del 22 marzo 2013 con le quali il dirigente dell’ASPA di Latina informava il Direttore regionale all’Agricoltura che il dipendente Giovannelli Franco Carlo non aveva ottemperato a quanto disposto con l’ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 e che, pertanto, lo stesso avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato dal servizio per i giorni 21 e 22 marzo 2013;

**VISTE** le note prot. n. 118333/DA/10/27 del 26 marzo 2013 e prot. n. 124538/DA/10/27 del 29 marzo 2013 con le quali il Dirigente dell’ASPA di Latina comunicava all’amministrazione regionale che il sig. Giovannelli Franco Carlo non aveva ottemperato al suddetto ordine di servizio e che, pertanto, detto dipendente avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato a tutto il 29 marzo 2013 e che il perdurare di tale situazione stava provocando un disagio funzionale all’ufficio;

**VISTA** la nota prot. n. 131103/DA/10/00 del 4 aprile 2013 con la quale il sig. Giovannelli Franco Carlo veniva diffidato ad adempiere all'ordine di servizio n. 108114/DA/10/27 del 19 marzo 2013 entro il giorno successivo alla notifica della nota stessa ;

**VISTA** la nota prot. n. 137795/DA/10/27 del 9 aprile 2013 con la quale il Dirigente dell'ASPAs di Latina comunicava che a quella data il dipendente Giovannelli Franco Carlo aveva preso servizio presso l'ASPAs di Latina e che, pertanto, lo stesso avrebbe potuto essere considerato assente ingiustificato anche per i giorni 2, 3, 4, 5 e 8 aprile 2013;

**VISTA** la nota prot. n. 142190/DA/36/00 dell'11 aprile 2013 con la quale si è provveduto a contestare al sig. Giovanelli Franco Carlo, con riferimento ai fatti suindicati, i seguenti addebiti disciplinari: inosservanza all'ordine di servizio prot. n. 108114 del 19/03/2013; ingiustificato ritardo a prendere servizio nella sede assegnata, ovvero presso l'ASPAs di Latina, a seguito della chiusura dello Sportello Agricolo di Terracina;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2013, acquisita il 7 maggio 2013 al prot. n. 172127, con la quale l'Avv. Tiziana Agostini richiedeva, per conto del sig. Giovanelli Franco Carlo, l'accesso ad una serie di atti inerenti il procedimento disciplinare di cui si tratta;

**VISTA** la nota del 6 maggio 2013, acquisita il 7 maggio 2013 al prot. n. 173044, con la quale l'Avv. Tiziana Agostini chiedeva, per conto del sig. Giovanelli Franco Carlo, un rinvio dell'audizione a difesa;

**VISTA** la nota prot. n. 175434/DA/36/00 del 9 maggio 2013 con la quale si consentiva l'accesso agli atti richiesto e contestualmente si fissava una nuova audizione a difesa per il giorno 27 maggio 2013;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese dall'Avv. Tiziana Agostini nell'audizione a difesa del 27 maggio 2013 come risulta da verbale redatto in tale occasione;

**RITENUTO** non sussistere l'eccezione preliminare di nullità della procedura, in quanto l'istruttoria del procedimento disciplinare la stessa è stata legittimamente avviata e gestita dall'organo competente ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia;

**RITENUTO** non sussistere l'eccezione preliminare di nullità della procedura per violazione del diritto di difesa, in quanto l'amministrazione regionale ha consentito l'accesso agli atti richiesto;

**RITENUTO** di non accogliere le contestazioni presentate in merito alla procedura seguita per la chiusura dello Sportello di Terracina e alla conseguente riallocazione del personale presso l'area di appartenenza, cioè l'ASPAs di Latina, ed, in particolare, la presunta violazione dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001, in quanto detto articolo non è pertinente al caso di specie poiché si riferisce al trasferimento di attività dell'amministrazione presso altri soggetti pubblici o privati, mentre in questo caso si tratta della chiusura di uno sportello alle dipendenze dell'ASPAs di Latina e la riassegnazione del relativo personale presso la sede della stessa ASPAs;

**RITENUTO** non sussistere assenza ingiustificata nei giorni indicati nelle succitate note del Dirigente dell'ASPAs di Latina in quanto il dipendente Giovanelli Franco Carlo era comunque presente presso lo Sportello di Terracina;

**RITENUTO** che con il comportamento sopra descritto il dipendente Giovanelli Franco Carlo abbia violato le disposizioni del Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni-

Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, comma 4, lettera a) per inosservanza delle disposizioni di servizio riportate nella nota n.108114 del 19/03/2013, comma 5 lettera b) in quanto l'inosservanza di cui al comma 4 lettera a) è ritenuta di particolare gravità e lettera d) per ingiustificato ritardo a prendere servizio nella sede assegnata;

**CONSIDERATO** che il Codice Disciplinare del personale non dirigente del comparto Regioni- Enti Locali, e nello specifico, l'art. 3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008, al comma 3 prevede che in caso di più mancanze compiute con un'unica azione, tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

**SENTITO** il Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina;

### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di applicare nei confronti del Sig. Giovannelli Franco Carlo, nato a Priverno (LT) il 28/05/1957, a conclusione del procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. 142190/DA/36/00 dell'11 aprile 2013, la sanzione prevista per la mancanza più grave tra quelle riportate nelle premesse, in applicazione all'art. 3 del C.C.N.L. 11. aprile 2008 comma 3, e pertanto di considerare quelle previste dall'art. 3 comma 5 lettere b) e d) del medesimo Contratto, di irrogare quindi la **sospensione dal servizio del Sig. Giovannelli Franco Carlo, con privazione della retribuzione per giorni 5 (cinque) che verrà operata dal 22 luglio 2013 al 26 luglio 2013 compreso.**

Si precisa, infine, che il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Avverso il presente atto, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, entro cinque anni dal giorno della notifica del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

*Dott. Roberto Ottaviani*